


# FOMAS



## Modello di organizzazione, gestione e controllo di FOMAS S.p.A.

Ai sensi dell'art 6, 3° comma,  
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
<<Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone  
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive  
di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge  
29 settembre 2000, n. 300>>

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione  
in data 23/09/2015

<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>2</b>
<b>STRUTTURA DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.....</b>	<b>1</b>
1.1 LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.....	1
1.2 LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ.....	1
1.3 CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	1
1.4 ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ.....	1
1.5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL MODELLO.....	1
1.6 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	2
1.7 LE SANZIONI.....	2
1.8 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	2
1.9 I REATI PREVISTI DAL DECRETO .....	3
<b>CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI FOMAS – PARTE GENERALE .....</b>	<b>1</b>
2.1 PROCESSO DI ADOZIONE DEL MODELLO.....	1
2.2 NATURA E FINALITÀ DEL MODELLO.....	1
2.3 REATI RILEVANTI PER FOMAS .....	1
2.4 DESTINATARI DEL MODELLO.....	7
2.5 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	7
2.6 SOCIETÀ DEL GRUPPO .....	7
2.7 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7
2.8 SISTEMA SANZIONATORIO.....	10
2.9 PRESTAZIONE DI SERVIZI INTRAGRUPPO .....	11
2.10 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE .....	12
<b>CAPITOLO 3 - IL MODELLO DI FOMAS – PARTE SPECIALE .....</b>	<b>1</b>
3.1 STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
3.2 PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE.....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
3.3 I REATI RILEVANTI PER FOMAS: ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE..	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artt. 24 e 25: Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>- Art. 24 ter: Delitti di criminalità organizzata</li> <li>- Art 25 bis: Delitti contro l'industria e il commercio</li> <li>- Art. 25 ter: Reati societari</li> <li>- Art. 25 quater: Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</li>   <li>- Art. 25 septies: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</li> <li>- Art. 25 octies: Reati di ricettazione, riciclaggio, utilizzo di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</li> <li>- Art. 25 novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</li>   <li>- Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</li> <li>- Art. 25 undicies: Reati ambientali</li> <li>- Art. 25 duodecies: Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</li> </ul>	

## ALLEGATI

### I. CODICE ETICO DI FOMAS GROUP

#### Definizioni

- **Attività sensibili:** sono le attività di FOMAS S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati di cui al Decreto.
- **Consulenti:** sono i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di FOMAS S.p.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- **D.Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche o integrazioni.
- **Dipendenti:** sono i soggetti aventi con FOMAS S.p.A. un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- **Incaricato di un pubblico servizio:** colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" (art. 358 c.p.).
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Modello:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- **Organi sociali:** sono sia l'Organo Amministrativo che il Collegio Sindacale della Società.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo previsto dall'art. 9 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione.
- **Partner:** sono le controparti contrattuali di FOMAS S.p.A., persone fisiche o giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **Pubblico ufficiale:** colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).
- **Reati:** sono le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Società del Gruppo:** FOMAS S.p.A., ASFO S.p.A. e Hot Roll S.r.l.
- **Società:** FOMAS S.p.A.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
- **TUF:** Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 c.d. "Testo unico della finanza".
- **TUS:** Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 c.d. "Testo unico sulla sicurezza".

- **Vertice delle Società:** Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore o Consiglio d'Amministrazione.

## Struttura del documento

Il documento è strutturato in una prima parte che comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001 (il Decreto), di una seconda che descrive il Modello di FOMAS nelle sue parti generali, ovvero i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione dei Modelli delle altre Società del Gruppo, l'Organismo di Vigilanza di FOMAS, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione e di formazione del personale, ed infine di una terza sezione dedicata ai protocolli generali di controllo per l'attuazione di quanto previsto dal Modello, alle attività sensibili della Società a rischio di reato e ai relativi protocolli specifici di controllo, nonché ai principi, regole di organizzazione e gestione e misure di controllo interno deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente Modello:

- il *risk assessment* finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- il Codice Etico FOMAS Group (allegato al presente documento) che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale. Il Codice Etico è per natura, funzione e contenuti, differente dal presente Modello, in quanto ha portata generale, è privo di attuazione procedurale e si rivolge a tutti gli interlocutori della Società. Il documento indica i principi di comportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e degli obiettivi aziendali;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno dell'azienda.

## CAPITOLO 1 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

### **1.1 La responsabilità degli enti**

Il Decreto introduce e disciplina la responsabilità degli «enti», dotati o non di personalità giuridica, per taluni reati (c.d. «reati presupposto», per la cui completa elencazione si rimanda al paragrafo 1.9), espressamente previsti dalla normativa e commessi da parte di soggetti a loro funzionalmente legati. La responsabilità amministrativa dell'ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

### **1.2 Limiti della responsabilità**

L'ente non può rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi, c.d. reati presupposto, contemplati dal Decreto e sue successive modificazioni e integrazioni, e dalle Leggi che espressamente richiamano la sua disciplina. La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi di delitto tentato.

### **1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità**

La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso. Tuttavia, affinché l'ente possa essere chiamato a rispondere dell'illecito il reato deve essere stato commesso:

- nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- da parte di uno dei soggetti legati all'ente da un rapporto qualificato.

L'interesse può essere ravvisato nell'intento di favorire l'ente attraverso la condotta illecita, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia stato effettivamente favorito. Il criterio del vantaggio è correlato al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Gli autori del reato, ai sensi del Decreto, devono appartenere alle seguenti categorie:

- «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale» quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, il direttore di stabilimento, ecc.);
- «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (cd. «subalterni», tipicamente i lavoratori

dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali).

L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

### **1.4 Esimente della responsabilità**

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un «Modello di organizzazione, gestione e controllo» (di seguito semplicemente Modello) idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Il dettato normativo del Decreto inoltre prevede che, oltre all'adozione e all'efficace attuazione del Modello, l'esimente della responsabilità possa essere invocata se l'ente dimostra anche che:

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello è stato affidato a un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Date queste condizioni, la disciplina dell'esenzione dalla responsabilità dell'ente varia in funzione dell'autore del reato.

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'ente deve altresì dimostrare che il soggetto apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.

Nel caso invece di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

### **1.5 Caratteristiche generali del Modello**

Il Decreto non disciplina analiticamente le caratteristiche del Modello di organizzazione, limitandosi a dettare alcuni contenuti minimi di ordine generale. Il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire, nonché obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

- identificare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- essere verificato periodicamente ed eventualmente modificato quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

## **1.6 I reati commessi all'estero**

L'ente può essere chiamato a rispondere dei reati previsti dal Decreto, anche se commessi all'estero, qualora si verificano congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede;
- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale;
- qualora la Legge preveda che il colpevole "persona fisica" sia punito su richiesta del Ministro della Giustizia, la richiesta sia presentata anche contro l'ente.

## **1.7 Le sanzioni**

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione pecuniaria è sempre irrogata in caso di condanna ed è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". La stessa può essere ridotta da un terzo alla metà, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, se:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano invece, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, solo per i reati per i quali sono espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato,

agevolato dalla presenza di gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi o anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi a sostegno del concreto pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se applicate in via cautelare) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e soprattutto abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando Modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Accanto alle sanzioni pecuniaria e interdittive, infine, il Decreto prevede inoltre, in via obbligatoria, la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, e in via facoltativa, la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice, o mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

## **1.8 Le vicende modificative dell'ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda). Il principio fondamentale, su cui è basata l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'ente «risponde soltanto l'ente, con il suo

patrimonio o il fondo comune». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

In particolare il Decreto prevede che:

- la responsabilità dell'illecito rimane in capo all'ente trasformato o scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- le sanzioni pecuniarie si applicano secondo le norme del codice civile inerenti i debiti dell'ente originario;
- le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione da interdittiva a pecuniaria.

Nel caso di fusione, se la stessa è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario, oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## **1.9 I reati previsti dal Decreto**

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto, previsti dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle Leggi che espressamente richiamano la sua disciplina sono:

### **• Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)**

- *malversazione a danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis c.p.);*
- *indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter c.p.);*
- *concussione (art. 317 c.p.);*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.; art. 321 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.; art. 319 bis c.p.; art. 321 c.p.);*

- *corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.; art. 321 c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);*
- *truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.);*

### **• Criminalità informatica (art. 24 bis)**

- *accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);*
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);*
- *diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);*
- *installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);*
- *danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);*
- *falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.).*

### **• Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)**

- *associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);*
- *delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;*

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 L. 110/75 (art. 407, co. 2a, n.5 c.p.).

**• Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)**

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990);
- traffico di migranti (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

**• Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**• Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)**

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

**• Reati societari (art. 25 ter)**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)<sup>1</sup>;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.).

**• Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater)**

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);

<sup>1</sup> Modificato dall'art.37, co. 35, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che esclude la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori



- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 30 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307.c.p.).

**• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)**

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

**• Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)**

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

**• Abusi di mercato (art. 25 sexies)**

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187 bis TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 e 187 ter TUF).

**• Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)**

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

**• Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)**

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

**• Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)**

- protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di cui agli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies, L. 633/1941).

**• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies)**

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

**• Reati ambientali (art. 25 undecies)**

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice Penale, art. 727 bis);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Codice Penale, art. 733 bis);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/06, art. 137 co. 2,3,5,11,13);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256 co. 1a, 1b, 3,4,5,6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee - Bonifica Siti (D.Lgs. 152/06, art. 257 co. 1, 2);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06, art. 258 co. 2);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259 co. 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260 co. 1, 2);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260bis co. 6, 7 - II e III p-, 8);
- inquinamento atmosferico (D.Lgs. 152/06, art. 279 co. 5);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92,

- art. 1 co. 1,2; art. 2 co. 1,2; art 3 bis co.; art. 6 co. 4);*
- *inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 8);*
  - *inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 9);*
  - *inquinamento dell'ozono (Legge 549/93, art. 3 co. 6 );*
  - *inquinamento ambientale (Legge 68/2015 - art. 452 bis c.p. Titolo VI bis);*
  - *disastro ambientale (Legge 68/2015 - art. 452 quater c.p. Titolo VI bis);*
  - *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività(Legge 68/2015 - art. 452 sexies c.p. Titolo VI bis);*
  - *delitti colposi contro l'ambiente (Legge 68/2015 - art. 452 quinquies c.p. Titolo VI bis);*
  - *circostanze aggravanti (Legge 68/2015 - art. 452 octies c.p. Titolo VI bis).*

**• Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)**

- *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs. n. 109/2012).*

## CAPITOLO 2 - Il Modello di FOMAS – PARTE GENERALE

### 2.1 Processo di adozione del Modello

La Società al fine di adottare il proprio Modello, ha avviato un processo che si è articolato nelle seguenti attività:

- individuazione delle attività sensibili e dei reati rilevanti per la Società, attraverso la ricognizione delle attività svolte tramite interviste ai responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di deleghe e procure;
- autovalutazione dei rischi (c.d. "self risk assessment") e del sistema di controllo, in riferimento alla sua idoneità ed efficacia ai fini della prevenzione della commissione di reati di cui al decreto o mitigazione di tale rischio;
- identificazione del complesso di principi e regole di prevenzione da attuare per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società, tenendo conto del sistema di *governance* già esistente.

Il risultato di questo processo, preliminare all'adozione del presente Modello, è formalizzato in documentazione agli atti della Società e costituisce parte integrante del presente Modello.

Alla luce del processo sopra descritto la Società, con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 23 settembre 2008, si è dotata di un proprio Modello, ispirato alle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" di Confindustria e ai principi di *best practice*, in tema di controllo interno, nazionali e internazionali, e successivamente aggiornato in base a nuove introduzioni normative e/o al verificarsi di modifiche organizzative con impatti sull'operatività aziendale.

Le procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello sono adottate e rese operative dal personale dirigente della Società, sotto la responsabilità dei Responsabili delle funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio elencate nella successiva Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'implementazione delle procedure di attuazione del Modello.

Costituisce altresì parte integrante del presente Modello il Codice Etico, in allegato, adottato con delibera del Consigli d'Amministrazione del 23 settembre 2008.

### 2.2 Natura e finalità del Modello

La Società considera il Modello, oltre che regolamento interno vincolante per la medesima, indispensabile strumento di *corporate governance*, atto a instillare nel personale aziendale e in tutti i

soggetti agenti in nome e per conto di FOMAS, regole e precetti condivisi e ad orientare i loro comportamenti al rispetto della Legge e dei principi etici.

Il Modello si pone dunque l'obiettivo di essere uno strumento efficace di prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e mira a irrobustire il sistema di controllo interno della Società, attraverso:

- l'individuazione delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta dalla Società, la previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Modello si propone, inoltre, di perseguire le seguenti specifiche finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione di reati;
- diffondere una cultura di impresa improntata alla legalità;
- diffondere una cultura del controllo;
- fornire un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione societaria interna ed esterna.

### 2.3 Reati rilevanti per FOMAS

Il Modello di FOMAS è stato elaborato tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla Società, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

• **Reati contro la Pubblica Amministrazione.**

- **Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico**, prevista dall'art. 316 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità.
- **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee**, prevista dall'art. 316 ter c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee.
- **Concussione**, prevista dall'art. 317 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Corruzione per l'esercizio della funzione**, prevista dall'art. 318 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, prevista dall'art. 319 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.
- **Corruzione in atti giudiziari**, prevista dall'art. 319 ter comma 2 c.p., l'attività illecita è costituita dai fatti di corruzione di cui agli art. 318 e 319 c.p., qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, prevista dall'art. 319 quater c.p.,

l'attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. E' punito anche colui che dia o prometta denaro o altra utilità, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico o dell'incaricato di pubblico servizio.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, prevista dall'art. 320 c.p., estende le disposizioni degli art. 318 e 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- **Istigazione alla corruzione**, prevista dall'art. 322 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri** prevista dall'articolo 322 bis c.p., estende le disposizioni agli art. 316, 317, 318 319, 320 e 322 c.p. ai membri degli organi delle Comunità Europee e ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee**, prevista dall'art. 640 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, prevista dall'art. 640 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di cui all'art. 640 c.p. (Truffa) se essa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o delle Comunità Europee.
- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico**, prevista dall'art. 640 ter, comma 2°, c.p. l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

• **Delitti di criminalità organizzata**

- **Associazione per delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di coloro che promuovano o costituiscano od organizzino un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- **Associazione di tipo mafioso, anche straniera**, previsto dall'art. 416 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di coloro che facciano parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416 bis si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.**
- **Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 L. 110/75 (art. 407, co. 2a, n.5 c.p.p.).**

• **Delitti contro l'industria e il commercio**

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** previsto dall'art. 513 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** previsto dall'art. 517 ter c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente.

• **Reati societari**

- **False comunicazioni sociali**, previste dall'art. 2621 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- **False comunicazioni sociali di lieve entità** previste dall'art. 2621 bis c.c., l'attività illecita è costituita dalla medesima condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di cui all'art. 2621 c.c.; la cui entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, risulti essere lieve.
- **Impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- **Indebita restituzione dei conferimenti**, prevista dall'art. 2626 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, prevista dall'art. 2627 c.c., l'attività

*illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per Legge essere distribuite.*

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previste dall'art. 2628 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla Legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla Legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previste dall'art. 2629 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale sociale**, prevista dall'art. 2632 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **Illecita influenza sull'assemblea**, prevista dall'art. 2636 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per Legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, che nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla Legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultino

*con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per Legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

- **Corruzione tra privati**, prevista dall'art. 2635 co. 3 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta, salvo il fatto che costituisca più grave reato, degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. E' soggetto a sanzione anche il caso in cui il fatto sia commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati; sono, infine, puniti anche coloro che promettano denaro o altra utilità alle persone sopracitate. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.
- **Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**
  - **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**, reato previsto dall'art. 270 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La Legge inoltre punisce il concorso esterno in associazione, di qualunque tipo sia quest'ultima, che possa consistere in un qualsiasi ausilio, materiale o psicologico, idoneo al superamento di un'eventuale fase di "fibrillazione" in cui versa l'organizzazione criminale, ovvero al rafforzamento del vincolo associativo.
  - **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro**, reati previsti dagli art. 589 e 590 c.p. e in violazione di norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  - **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

- **Ricettazione**, reato previsto dall'art. 648 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.
  - **Riciclaggio**, reato previsto dall'art. 648 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  - **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, reato previsto dall'art. 648 ter c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impieghi, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
  - **Autoriciclaggio**, reato previsto dall'art. 648 ter. 1 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**, previsto dall'art. 171 bis, L. 633/1941, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizzi qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati; e dall'art. 171 ter, L. 633/1941, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi abusivamente duplica, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, introduca nel territorio dello Stato, detenga

per la vendita, opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali .

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** previsto dall'art. 377 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.
- **Reati ambientali**
  - **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**, previsto dall'art. 733 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.
  - **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 123 co. 2, 3, 5 e 11, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati dal D.Lgs. 152/06 o se più restrittivi dalle Regioni o altre Autorità competenti, o ancora chiunque non osservi i divieti previsti dagli art. 103 e 104.
  - **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 256 co. 1a, 1b, 3, 4, e 5, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata o ancora; chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06, effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti.
  - **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** (Bonifica dei Siti), previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 257 co. 1 e 2, l'attività

illecita è costituita dalla condotta di chi cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 258 co. 4, l'attività illecita è costituita dalla condotta delle imprese che raccolgano e trasportino i propri rifiuti non pericolosi, che non aderiscano, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis ed effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06, o ancora indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.
- **Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 259 co. 1 ed all'art. 260 co. 1, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CEE) 259/93, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento, o ancora chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- **False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione nel trasporto di rifiuti**, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'Art. 260 bis co. 6, 7 II e III p. e 8, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti<sup>2</sup>.

- **Inquinamento atmosferico**, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'Art. 279 co. 5, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, nell'esercizio di un impianto o di un'attività, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o IV del suddetto Decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dalle Autorità competenti.
- **Inquinamento dell'ozono**, previsto dalla Legge 549/93 all'art. 3 co. 6, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi operi nella produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione di sostanze nocive allo strato di ozono in violazione di quanto previsto dalla suddetta Legge.
- **Inquinamento ambientale**, previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 bis, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento, significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- **Disastro ambientale**, previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 quater, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi abusivamente cagioni un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
  - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  - l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- **Delitti colposi contro l'ambiente**, previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 quinquies, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi commetta colposamente gli illeciti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater.
- **Circostanze aggravanti** previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 octies, l'attività illecita è costituita dalla commissione di delitti associativi finalizzati alla perpetrazione di reati ambientali.
- **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** previsto dal D.Lgs. n. 109/2012, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di Legge, il rinnovo, oppure sia revocato o

<sup>2</sup> Si segnala che in data 19 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.96 del 20 marzo 2013 che, dopo un lungo periodo di sospensione, definisce le date di avvio dell'operatività del SISTRI, prevista al primo ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con oltre dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che si occupano della gestione di rifiuti pericolosi; e al tre marzo 2014 per tutti gli altri soggetti obbligati.



*annullato, qualora i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, minori in età non lavorativa oppure esposti a situazioni di grave pericolo con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro (condizioni alternative tra loro).*

## 2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti i dipendenti, ai membri degli organi societari, a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, nonché a tutti i soggetti esterni, quali collaboratori, partner commerciali, consulenti, liberi professionisti obbligati attraverso vincolo contrattuale.

Tutti i soggetti di cui al precedente capoverso sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Inoltre tutti i soggetti apicali, o con compiti di direzione, coordinamento e supervisione, hanno l'obbligo di richiedere ai propri collaboratori e subalterni il rispetto del Modello, e l'onere di vigilare e controllare che quanto ivi previsto sia efficacemente ed effettivamente attuato. La mancata applicazione dell'obbligo di vigilanza costituisce un'infrazione colpita da specifica sanzione disciplinare secondo quanto previsto al paragrafo 2.8 e dalla relativa procedura.

## 2.5 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Consiglio d'Amministrazione ha competenza esclusiva per la modifica e l'aggiornamento del Modello, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, qualora:

- individui elementi che non garantiscano la sua adeguatezza o risultino carenti per la prevenzione dei fatti di reato;
- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- intervengano modifiche di Legge al Decreto e alle norme ad esso collegate;
- identifichi circostanze, eventi, situazioni o attività che configurino elementi di novità nell'organizzazione aziendale che necessitino di disciplina e regolamentazione.

Le funzioni aziendali interessate provvedono conseguentemente all'eventuale aggiornamento delle procedure necessarie per la completa attuazione del Modello, informando tempestivamente l'Organismo di Vigilanza riguardo alle modifiche effettuate.

## 2.6 Società del Gruppo

Il presente Modello costituisce elemento ispiratore per i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati autonomamente dalle altre società del Gruppo, le quali si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali aggiornamenti e successive edizioni.

Ogni società del Gruppo costruisce il proprio Modello sulla base dei principi contenuti nel presente documento, dopo aver individuato le attività a rischio di reato. Le misure idonee a prevenire il compimento di reati possono essere differenti da quelle del presente Modello se lo impongano o suggeriscano situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione, al tipo di attività, nonché alla struttura delle deleghe interne di potere.

Ciascuna società controllata da FOMAS istituisce un autonomo e indipendente Organismo di Vigilanza.

Gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo, informano l'Organismo di Vigilanza di FOMAS circa l'adozione dei Modelli da parte di queste ultime, in merito a eventuali modifiche o integrazioni o qualora si verificano fatti, situazioni o eventi rilevanti di violazione dei Modelli. Tale informativa è inviata all'OdV di FOMAS attraverso apposita relazione annuale.

Gli organismi di vigilanza delle controllate, ove sia necessario il ricorso a risorse esterne per l'esecuzione dei controlli, richiedono preventivamente il supporto delle risorse allocate presso l'Organismo di Vigilanza della controllante. Nel caso in cui si renda possibile fornire il servizio richiesto, è stipulato un accordo che prevede i livelli di servizio, i flussi informativi e la tutela della riservatezza.

Eventuali interventi correttivi sui Modelli organizzativi delle società controllate, conseguenti ai controlli effettuati, saranno di esclusiva competenza delle stesse controllate e del loro management.

L'Organismo di Vigilanza della controllata informa l'Organismo di Vigilanza della controllante in ordine ai fatti rilevati, alle sanzioni disciplinari e agli eventuali adeguamenti del Modello.

## 2.7 Organismo di Vigilanza

### Nomina, composizione e cause di decadenza

La Società, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, istituisce l'Organismo di Vigilanza composto in forma collegiale da tre membri, di cui:

- uno appartenente al personale della Società;
- due non appartenenti al personale della Società.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio d'Amministrazione che provvede inoltre alla nomina del suo presidente.

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione relativa alla loro nomina. Una volta accettato l'incarico, i membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

La durata dell'Organismo di Vigilanza è determinata e regolata dal Consiglio d'Amministrazione che, delibera inoltre sulla retribuzione annuale dei relativi membri.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento che disciplina lo svolgimento delle sue attività.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza di FOMAS sono richiesti, al momento della nomina e per tutta la durata della carica, i seguenti requisiti oggettivi:

- autonomia, intesa come capacità di decidere in maniera autonoma e con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni;
- indipendenza, intesa come condizione di assenza di legami, interessi o forme di interferenza con altre funzioni aziendali o terze parti, i quali possano pregiudicare l'obiettività delle sue decisioni e azioni;
- professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, statistiche, aziendali ed organizzative), tali da consentire ai suoi membri di svolgere efficacemente l'attività loro assegnata;
- continuità d'azione intesa come capacità dell'organo di operare con un adeguato livello di impegno, prevalentemente destinato alla vigilanza del Modello.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza di FOMAS è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- essere interdetto, inabilitato, fallito, o essere stato condannato, anche in primo grado, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica di detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Inoltre, alla maggioranza dei membri dello stesso Organismo è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

- ricoprire all'interno della società altri incarichi di carattere operativo;
- trovarsi in una palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.

In caso di eventuali verifiche riguardanti l'area operativa di provenienza di uno dei membri dell'Organismo, questi è tenuto ad astenersi da qualsivoglia coinvolgimento diretto che possa inficiare il requisito di indipendenza.

Inoltre, all'interno dell'Organismo, deve essere assicurata la presenza di soggetti che abbiano le adeguate conoscenze giuridiche, economico-finanziarie e di *risk assessment*, la cui valutazione sarà effettuata dal Consiglio d'Amministrazione attraverso il curriculum dei candidati. In particolare la valutazione deve tenere conto delle specifiche conoscenze in tema di attività ispettiva e consulenziale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono al venir meno dei requisiti sopra indicati nonché quando:

- è raggiunta la scadenza naturale del mandato;
- viene meno la maggioranza dell'Organismo stesso, per cessazione dell'incarico o revoca degli altri membri.

Inoltre, il Consiglio d'Amministrazione in presenza di una giusta causa, può revocare il mandato ad uno (o a tutti) i membri. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo di revoca del mandato per giusta causa le seguenti ipotesi:

- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e diligenza;
- inadempimento dell'incarico affidato;
- assenze ingiustificate ad almeno due adunanze, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi, dell'Organismo.

E' responsabilità del Consiglio d'Amministrazione provvedere alla tempestiva nomina del membro dell'OdV decaduto o revocato o, comunque, cessato.

### Poteri e funzioni

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di dipendenza gerarchica dal Consiglio d'Amministrazione, cui riferisce tramite il suo Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio d'Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri a esso attribuiti e nel rispetto delle norme di Legge,

nonché dei diritti individuali dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti interessati:

- vigila costantemente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, richiedendo informazioni ai responsabili delle attività a rischio;
- svolge periodica attività ispettiva, sviluppando un sistema di monitoraggio e controllo che abbia particolare riguardo e attenzione alle attività sensibili ai sensi del Decreto;
- effettua proposte e osservazioni al Consiglio d'Amministrazione, relative ad aggiornamenti del Modello ritenuti opportuni in seguito, ad esempio, al riscontro di carenze, lacune, novità normative, cambiamenti organizzativi, ecc.;
- propone le iniziative più idonee a diffondere tra i destinatari la conoscenza del Modello, nonché la sua interpretazione e chiarificazione ove richiesto;
- riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni grave violazione individuata durante lo svolgimento delle verifiche;
- riporta periodicamente e formalmente al Consiglio d'amministrazione circa le attività in fase di esecuzione e di follow-up;
- produce almeno annualmente una relazione per il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale contenente una descrizione delle attività svolte e il programma dei controlli da svolgersi nel periodo successivo;
- attiva, tramite le funzioni preposte, gli eventuali procedimenti disciplinari ai sensi di Legge e di contratto collettivo applicabile, idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- monitora e vigila sul funzionamento del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazioni di norme e regolamenti interni;
- riceve da parte delle funzioni coinvolte nelle attività sensibili le informazioni previste dalla procedura per la gestione dei flussi informativi verso lo stesso Organismo;
- riceve da parte delle altre società del Gruppo, i flussi di informazione previsti al paragrafo 2.6.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

L'eventuale ricorso a competenze di consulenti esterni, per le attività attuative, di monitoraggio e controllo, è esclusivamente subordinato alla capienza del proprio budget che, dietro richiesta del presidente e approvazione del Consiglio d'Amministrazione, può essere rivisto e rideterminato.

Al fine di adempiere ai propri doveri d'indagine, l'Organismo può esaminare qualsiasi documentazione d'impresa facendone debita richiesta ai soggetti destinatari del presente Modello, richiedere il supporto di qualsiasi struttura aziendale, e avvalersi anche della collaborazione di società esterne di servizi e/o consulenza. All'OdV non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri d'intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività di FOMAS.

### **Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario**

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio d'Amministrazione in merito all'attuazione del Modello, all'individuazione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività secondo quanto già indicato al paragrafo precedente, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario o opportuno.

Inoltre, alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio d'Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori.

### **Comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Gli organi amministrativi della Società e le funzioni coinvolte nell'ambito delle attività sensibili devono comunicare all'OdV tutte le informazioni relative a:

- comunicazioni di inizio di procedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria o di altra autorità, nei confronti della Società, dei legali rappresentanti o di altri soggetti aziendali, per l'accertamento della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti, o dipendenti, a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- comunicazioni in ordine alla variazione degli assetti organizzativi, delle deleghe, dei poteri e delle cariche in seno agli organi sociali;
- variazioni delle attività di business e delle conseguenti aree a rischio o alla realizzazione di operazioni idonee ad alterare la valutazione dei rischi identificati;
- informazioni relative a partner commerciali della Società indagati per uno o più dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno facoltà di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del

Modello, attraverso e-mail ([organismodivigilanza-fomas@fomasgroup.com](mailto:organismodivigilanza-fomas@fomasgroup.com)) o cassetta postale presso la portineria. La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso la definizione di una procedura operativa, stabilisce le altre tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere (ad es. deroghe alle procedure, indicatori sintetici di rischio, KPI, ecc.) assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, secondo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile di direzione, eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto, o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso delle segnalazioni);
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di FOMAS, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" da definire contrattualmente.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere. Gli eventuali conseguenti provvedimenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere

trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

## 2.8 Sistema sanzionatorio

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla Legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 co. e) del Decreto, la violazione del presente Modello prevede provvedimenti disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. L'applicazione di tali misure non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura penale, amministrativa o tributaria, che possano derivare dal medesimo fatto.

I soggetti destinatari del presente Modello hanno il dovere di comunicare per iscritto ogni violazione presunta o accertata all'Organismo di Vigilanza, il quale immediatamente esegue i necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto contro il quale procede. Rilevato l'illecito, l'OdV richiede con provvedimento motivato alla funzione titolare del potere disciplinare, ovvero le Risorse umane, l'irrogazione delle idonee sanzioni, secondo quanto previsto dalla relativa procedura. La direzione delle Risorse umane, in considerazione della tipologia del soggetto destinatario della sanzione (dipendente e dirigente, membro di organo sociale, terza parte) applica il provvedimento informando l'Organismo di Vigilanza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte dei soggetti che hanno tale responsabilità sui propri sottoposti;
- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la mancata collaborazione o la reticenza del personale aziendale a fornire le informazioni all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto stabilito per i flussi comunicativi verso lo stesso organismo;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura,

l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo;

- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

### **Personale dipendente**

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e al Consiglio d'Amministrazione, in persona del presidente e del consigliere delegato, mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal CCNL applicabile.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla Legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

### **Membri di organi sociali**

Se la violazione riguarda un amministratore della Società o un membro del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione, nella persona del presidente e del consigliere

delegato, e al Collegio Sindacale, nella persona del presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano violato il Modello, il Consiglio d'Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla Legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio d'Amministrazione convoca l'assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Consiglio d'Amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.

### **Terze parti**

I rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere la sussistenza delle clausole di rispetto del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto di una o più previsioni del Modello deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

La mancata inclusione delle clausole di rispetto del Modello e del Codice Etico deve essere comunicata con le debite motivazioni all'Organismo di Vigilanza.

## **2.9 Prestazione di servizi intragruppo**

Le prestazioni di servizi intragruppo per operazioni nell'ambito di attività a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto, comunicato all'Organismo di Vigilanza della beneficiaria. In particolare, il contratto deve prevedere:

- l'obbligo da parte della società erogante il servizio, del rispetto di quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico del beneficiario;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate al prestatore per lo svolgimento dei servizi richiesti;

- il potere dei rispettivi organismi di vigilanza o funzioni equivalenti di richiedere alle controparti informazioni sui servizi resi.

Le società che erogano servizi ad altre società del Gruppo nell'ambito di attività a rischio non contemplate dal proprio Modello (anche nel caso di mancata adozione del Modello stesso) si dotano di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati eventualmente applicabili.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte.

## **2.10 Comunicazione e formazione**

La comunicazione del Modello è affidata alla Funzione Risorse Umane che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. distribuzione cartacea con il cedolino, invio per posta elettronica del file digitale, pubblicazione sul portale aziendale, ecc.), la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri della Società.

La Società pubblica sulla propria intranet aziendale il Modello adottato e lo trasmette a tutti i soggetti esterni con cui intrattiene rapporti commerciali, attraverso esplicita indicazione nelle clausole previste per le terze parti di cui al paragrafo 2.8.

La Società attua specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti di FOMAS. La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

- della qualifica dei destinatari alla luce dell'organigramma della Società;
- dell'appartenenza alla categoria dei soggetti apicali o dei subordinati;
- del livello di rischio dell'area operativa, con particolare attenzione a coloro che operano nell'ambito delle attività sensibili di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- degli obblighi informativi o di controllo nascenti dall'attuazione del presente Modello.

Per gli operai o gli impiegati dei primi livelli, la formazione può avvenire nell'ambito di altre iniziative di formazione e può essere limitata ai principi generali del Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l'attività a rischio nel quale tali soggetti sono impiegati.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Funzione Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo di

Vigilanza che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

La Società si impegna a garantire il costante aggiornamento della formazione dei destinatari del Modello in relazione a modifiche significative dello stesso o del quadro normativo di riferimento.

## CAPITOLO 3 - Il Modello di FOMAS – PARTE SPECIALE

- omissis -